



**CITTA' DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI**  
**Centro Studi e Ricerche**

**CIRCOLARE N. 31/19**

**OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza**  
*Principi e procedura di P.G. ordinaria.*  
Legge 26 aprile 2019 n. 36 “**Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa**”.

La legge n. 36/2019<sup>(1)</sup> ha apportato modifiche ad alcune norme attinenti la “difesa legittima”.

Per fornire un quadro esaustivo delle novità apportate al Codice Penale e al Codice Civile è stata predisposta la tavola sinottica allegata.

AL/CC

**Addì, 17/05/2019**

IL DIRIGENTE DI PM  
Dott. Giovanni ACERBO  
(f.to in originale)

---

(1) Legge n° 36 del 26/04/2019 in G.U. n° 102 del 03-05-2019 (Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2019).

## CODICE PENALE

<p>Vecchio testo</p> <p><b>Art. 52 Difesa legittima.</b> Non e' punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessit� di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.</p> <p>Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) la propria o la altrui incolumit�;</li><li>b) i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e' pericolo d'aggressione.</li></ul> <p>La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivit� commerciale, professionale o imprenditoriale.</p>	<p>Nuovo testo</p> <p><b>Art. 52 Difesa legittima.</b> Non e' punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessit� di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.</p> <p>Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste <b>sempre</b> il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>c) la propria o la altrui incolumit�;</li><li>d) i beni propri o altrui, quando non vi e' desistenza e vi e' pericolo d'aggressione.</li></ul> <p><b>Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano</b> anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attivit� commerciale, professionale o imprenditoriale.</p> <p><b>Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o pi� persone.</b></p>
<p>Vecchio testo</p> <p><b>Art. 55 Eccesso colposo.</b> Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorit� ovvero imposti dalla necessit�, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.</p>	<p>Nuovo testo</p> <p><b>Art. 55 Eccesso colposo.</b> Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorit� ovvero imposti dalla necessit�, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo.</p> <p><b>Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilit� e' esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumit� ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo</b></p>

	<b>comma, n. 5)<sup>(2)</sup>, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.</b>
<p>Vecchio testo</p> <p><b>Art. . 165 <i>Obblighi del condannato.</i></b>  La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p> <p>La sospensione condizionale della pena, quando e' concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.</p> <p>La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.</p> <p>Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.</p> <p>Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.</p>	<p>Nuovo testo</p> <p><b>Art. . 165 <i>Obblighi del condannato.</i></b>  La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p> <p>La sospensione condizionale della pena, quando e' concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.</p> <p>La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.</p> <p>Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-quater, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.</p> <p>Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.</p> <p><b>Nel caso di condanna per il reato</b></p>

(2) Art. 61 C.P. **Circostanze aggravanti comuni.** *Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze speciali, le circostanze seguenti: (omissis) 5) l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;(omissis)*

	<p><b>previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.</b></p>
<p>Vecchio testo</p> <p><b>Art. 614. <i>Violazione di domicilio.</i></b> Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.</p> <p>Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.</p> <p>La pena e' da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato.</p>	<p>Nuovo testo</p> <p><b>Art. 614. <i>Violazione di domicilio.</i></b> Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, e' punito con la reclusione <b>da uno a quattro anni</b>.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.</p> <p>Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.</p> <p>La pena e' <b>da due a sei anni</b>, e si procede d'ufficio, se il fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole e' palesemente armato<sup>(3)</sup>.</p>
<p>Vecchio testo</p> <p><b>Art. 624-bis <i>Furto in abitazione e furto con strappo.</i></b> Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.</p> <p>Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.</p> <p>La pena e' della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato e' aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo</p>	<p>Nuovo testo</p> <p><b>Art. 624-bis <i>Furto in abitazione e furto con strappo.</i></b> Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, e' punito con la reclusione <b>da quattro a sette anni</b> e con la multa da euro 927 a euro 1.500.</p> <p>Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.</p> <p>La pena e' della reclusione <b>da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500</b> se il reato e' aggravato da una o più delle circostanze previste nel</p>

(3) Fermo di indiziato di delitto consentito nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma.

<p>comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.</p>	<p>primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.</p>
<p>Vecchio testo</p> <p><b>Art. 628 Rapina.</b> Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità'.</p> <p>La pena e' della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098:</p> <p>se la violenza o minaccia e' commessa con armi, o da persona travisata, o da piu' persone riunite;</p> <p>se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;</p> <p>se la violenza o minaccia e' posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;</p> <p>3-bis) se il fatto e' commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;</p> <p>3-ter) se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;</p> <p>3-quater) se il fatto e' commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;</p>	<p>Nuovo testo</p> <p><b>Art. 628 Rapina.</b> Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, e' punito con la reclusione da <b>cinque</b> a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità'.</p> <p>La pena e' della reclusione da <b>sei</b> a venti anni e della multa <b>da euro 2.000 a euro 4.000</b>:</p> <p>se la violenza o minaccia e' commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;</p> <p>se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;</p> <p>se la violenza o minaccia e' posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;</p> <p>3-bis) se il fatto e' commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;</p> <p>3-ter) se il fatto e' commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto;</p> <p>3-quater) se il fatto e' commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;</p>

<p>3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.</p> <p>Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>	<p>3-quinquies) se il fatto e' commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne.</p> <p>Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da <b>sette</b> a venti anni e della multa <b>da euro 2.500 a euro 4.000</b>.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>
---	---

<b>CODICE CIVILE</b>	
<p>Vecchio testo</p> <p><b>Art. 2044 Legittima difesa.</b> Non e' responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.</p>	<p>Nuovo testo</p> <p><b>Art. 2044 <i>Legittima difesa.</i></b> Non e' responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.</p> <p><b>Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto e' esclusa.</b></p> <p><b>Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato e' dovuta una indennità la cui misura e' rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.</b></p>